



Numero Sentenza: 142/2025 – Depositata il 29-07-2025
RG 1/2025 CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

TRIBUNALE ORDINARIO di Treviso
PROCEDIMENTO UNITARIO N. RG 202 - 1/2024
ISCRITTO A RUOLO IL 08-08-2024

TRIBUNALE ORDINARIO di Treviso - SEZIONE PROCEDURE
CONCORSUALI - ha emesso

SENTENZA

(Omissis)

OMOLOGAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO DI:

S.A. SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00934160250), in persona del legale
rappresentante pro-tempore.

Con sede in: VILLORBA, 31020, VIALE DELLA REPUBBLICA 22 (TV)

Conferma le nomine:

Giudice Delegato: dott.ssa **DI TULLIO CLARICE**

Commissario giudiziale: **BRUNINO ELISA** (C.F. BRNLSE68A64G224V)

Con studio in: TREVISO, 31100, VIALE DEI MILLE 1/D (TV)

Nomina:

Liquidatore: **POSSAMAI ANDREA** (C.F. PSSNDR83P23C957T)

Con studio in TREVISO, 31100, PIAZZA RINALDI 4-5 (TV)

Estratto conforme

Treviso, 29-07-2025



Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polg



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

**RG 1/2025 CONCORDATO
PREVENTIVO OMOLOGATO**

PROC. UNIT. 202-1/2024

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 29/07/2025**

Il Tribunale di Treviso in persona dei magistrati

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Elena Merlo | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 202-1/2024 r.g. P.U. promosso

da

S.A. Società Cooperativa, p. iva 00934160250, con sede legale in Villorba viale della Repubblica n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Corletto

RICORRENTE

Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024, S.A. Società Cooperativa ha proposto domanda ai sensi degli artt. 40 e 84 CCII per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.

Il Tribunale, riscontrati la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, oltre che la presenza di uno stato di crisi, alla stregua della documentazione depositata e di quella integrativa richiesta, ha disposto l'ammissione di S.A. alla procedura.

Le operazioni di voto si sono svolte tra il 5 ed il 15 maggio 2025 compresi.

Con comunicazione del 19 maggio 2025, il commissario giudiziale, in persona della dott.ssa Elisa Brunino, premettendo che i creditori sono stati suddivisi in sette classi, ha dato atto del risultato del voto e, nello specifico, informato che hanno espresso voto favorevole i creditori rappresentanti l'89,64% dei creditori ammessi al voto, che è stata raggiunta la maggioranza in sei classi su sette e che, conseguentemente, non si è



realizzata la condizione di cui all'art. 109, comma 5, CCII che, per il concordato in continuità, esige l'unanimità delle classi.

In ragione di ciò, S.A. società cooperativa ha domandato l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII ed il Tribunale ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 48 CCII, per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.

Si è costituita in giudizio la società, che ha documentato la notificazione del decreto di fissazione udienza al creditore dissenziente (Inps) ed ha domandato l'omologazione del concordato.

Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato.

Non sono state formulate opposizioni nel termine prescritto.

In data odierna sono state sentite le parti, che hanno concluso in conformità alle rispettive istanze.

Il concordato di S.A. è un concordato in continuità aziendale indiretta con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della società UP s.p.a., attuale affittuaria dell'azienda, la quale, subordinatamente all'omologazione del concordato, assumerà la veste di assuntore e quindi acquisirà tutte le attività di S.A. (eccettuati i proventi delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di S.A.) e si accollerà il passivo concordatario.

L'affitto d'azienda comprende i contratti di appalto già stipulati con la società Movimoda s.p.a. ed i rapporti di lavoro dipendente ad essi relativi.

Nel piano concordatario il totale dell'attivo è indicato in euro 4.086.121,00, di cui euro 2.066.117,00 derivanti dal trasferimento all'assuntore delle poste attive, euro 110.000,00 dai canoni di affitto d'azienda, euro 341.804,00 dall'apporto di Movimoda che, subordinatamente all'omologa del concordato, rinuncia al credito per surroga e regresso derivante dal pagamento delle somme di cui agli accordi sindacali e transattivi ex artt. 410 e 411 c.p.c. stipulati con i dipendenti di S.A. nonché ad altri eventuali crediti per surroga e regresso che dovessero sorgere ed infine euro 1.567.300,00 dall'apporto dell'assuntore.

Infine, il piano prevede che l'eventuale provento netto ricavato dall'azione di responsabilità nei confronti degli organi societari, già deliberata dall'assemblea dei soci, (prudenzialmente valorizzato pari a zero nel piano) venga distribuito tra i creditori secondo l'ordine legale dei privilegi.

I creditori sono stati suddivisi in sette classi e la proposta prevede:



- il pagamento integrale dei creditori privilegiati di cui all'art. 2751 *bis* n. 1 c.c. entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati, pur degradati parzialmente di cui all'art. 2751 *bis* n. 2 c.c. (professionisti), entro 3 mesi dalla definitività della sentenza di omologa;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati pur totalmente degradati di cui all'art. 2751 *bis* n. 5 c.c. (artigiani) entro 3 mesi dalla definitività della sentenza di omologa;
- il pagamento parziale, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 18%, dei creditori compresi nella "Classe 1: imprese fornitrici di lavoro temporaneo degradate";
- per l'alimentazione di un fondo rischi degradato a chirografo per far fronte ai pagamenti derivanti da surroghe del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale, nella misura percentuale del 15,5% per complessivi Euro 54.124,98;
- il pagamento parziale, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura dell'11,5% dei creditori compresi nella "Classe 2: INPS, INAIL, Fondi di previdenza degradati";
- il pagamento parziale, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura dell'11% dei creditori compresi nella "Classe 3: locatori di immobili degradati";
- il pagamento parziale, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 9,4% dei creditori compresi nella "Classe 4: Erario degradato";
- il pagamento parziale, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 5%, dei creditori compresi nella "Classe 5: creditori chirografari naturali";
- il pagamento parziale, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura del 5%, dei creditori compresi nella "Classe 6: imprese minori chirografarie";
- il pagamento parziale, entro sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa, nella misura dell'1% dei creditori compresi nella "Classe 7: Istituti di credito a medio lungo termine che godono della garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/96".

Tanto premesso, si ritiene innanzitutto che ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 112, comma 1, CCII.

La procedura si è svolta regolarmente.

La società ha depositato tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, fornito i chiarimenti ed operato le integrazioni richieste con i decreti del 26.09.2024 e del 7.11.2024, osservato gli obblighi informativi prescritti con il decreto di apertura della



procedura e provveduto al tempestivo pagamento della somma di cui all'art. 47, comma 2 lett. d).

Il contenuto del piano è conforme alle previsioni dell'art. 87 e la relazione del professionista indipendente in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano è completa ed esaustiva.

La proposta è conforme ai requisiti di legge ex artt. 84 e ss. CCII.

In particolare, con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiati di grado successivo a quello ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. ed alla degradazione a chirografo della quota residua, è stata allegata la relazione ex art. 84, comma 5, CCII del dott. Alessio Riato, il quale, dopo aver stimato il valore di liquidazione dei beni e dei diritti costituenti l'attivo patrimoniale di S.A., ha attestato – in modo ritenuto esaustivo dal commissario giudiziale – che *“il piano proposto da S.A. consente il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio di cui prevede il degrado in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e diritti su cui insiste la prelazione”*.

Risulta altresì rispettato il disposto dell'art. 84, comma, 6 CCII.

Come verificato dal commissario, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre quello eccedente è distribuito in modo che i creditori di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Risultano inoltre rispettati i criteri dettati dall'art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali.

Le classi dei creditori sono state correttamente formate nell'osservanza del requisito della cosiddetta doppia omogeneità: di posizione giuridica ed interessi economici. I creditori della stessa classe, inoltre, sono trattati pariteticamente.

Il piano tutela le ragioni dei creditori, anche grazie alla maggiore valorizzazione del ramo d'azienda in esercizio; consente la conservazione dei rapporti di lavoro proseguiti dall'affittuaria e salvaguarda gli interessi futuri dei fornitori e degli istituti di credito, che potranno continuare a fare riferimento in termini economici su una realtà produttiva risanata.

Non vi sono perciò ragioni per dubitare che esso sia privo di ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza.

Come anticipato, l'esito delle operazioni di voto è stato il seguente: il concordato ha ottenuto il voto favorevole dei creditori rappresentanti l'89,64% di quelli ammessi al voto



nonché la maggioranza dei voti nelle classi n. 1, 3, 4, 5, 6, e 7: non anche nella classe n. 2 formata dai creditori con privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c. (Inps e Inail).

Mancando l'approvazione di tutte le classi (art. 109, comma 5, CCII), la società ha proposto domanda di ristrutturazione trasversale ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.

L'omologazione presuppone, quindi, non solo che abbiano esito positivo le ordinarie verifiche in punto di regolarità della procedura, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe ma anche che ricorrano le più rigorose condizioni prescritte dal citato art. 112 comma 2:

a) che la distribuzione del valore di liquidazione avvenga nel rispetto della regola di priorità assoluta;

b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello di grado inferiore, ferma restando la necessità del rispetto della priorità assoluta su tutto con riferimento al trattamento dei crediti dei lavoratori ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

c) che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito;

d) che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza della maggioranza delle classi, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero in tutto o in parte soddisfatti qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La sussistenza delle condizioni sub lettere a), b) e c) è stata puntualmente verificata dal Commissario giudiziale già in sede di relazione ex art. 105 CCII (si vedano le pagine 19 e seguenti della relazione depositata il 19.03.2025). E le considerazioni sul punto sono state ribadite dalla dott.ssa Brunino con il parere motivato del 10.07.2025.

Del pari è accertata la sussistenza della condizione sub lettera d), perché il concordato è stato approvato dalla maggioranza delle classi (sei su sette) e, di queste, tre classi sono composte da creditori privilegiati e in particolare: la classe 1, che è formata dai creditori con privilegio ex artt. 2751 bis n. 5ter c.c.; la classe 3 che raggruppa i crediti dei locatori con privilegio ex art. 2764 c.c. (grado 16); la classe 4 che raggruppa i crediti tributari dello stato con privilegio ex artt. 2778 gr. 18 e 19.

Tanto è sufficiente per considerare sussistenti i presupposti della ristrutturazione trasversale.



E, in definitiva, per omologare il concordato di S.A. società cooperativa.

Viene nominato un liquidatore giudiziale in ragione delle previsioni del piano in punto di esercizio di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di S.A.

Gli eventuali proventi delle azioni (come detto, eccettuati dall'assunzione del concordato da parte di UP s.p.a.) saranno ripartiti tra i creditori dal liquidatore designato, nei termini di cui al dispositivo.

Per il resto, le spese di procedura e i creditori saranno pagati dal terzo assuntore (impegnatosi all'esecuzione del concordato omologato) sulla base di piani di riparto approvati dal Commissario giudiziale e visti dal giudice delegato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da S.A. Società Cooperativa, p. iva 00934160250, con sede legale in Villorba viale della Repubblica n. 22;
- 2) conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Clarice Di Tullio e, quale commissario giudiziale, della dott.ssa Elisa Brunino;
- 3) nomina, quale liquidatore giudiziale, ai soli fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il dott. Andrea Possamai;
- 4) nomina, quali componenti il Comitato dei creditori:
 - Marina Durante;
 - Job Just On Business s.p.a.;
 - M.M. Operations s.r.l.;
- 5) dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
- 6) il commissario giudiziale potrà effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività finalizzata all'esecuzione del piano e, per tutta la durata della procedura, avrà facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal giudice delegato;
- 7) entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al commissario giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;



- 8) il commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente e trasmettere ai creditori i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII, dando altresì conto delle attività compiute nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
- 9) conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII;
- 10) il liquidatore eserciterà le azioni di responsabilità e comunicherà con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione: il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- 11) il liquidatore pagherà ai creditori le somme eventualmente ricavate dalle azioni di responsabilità sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, approvati dal commissario giudiziale e vistati dal giudice delegato;
- 12) conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunicherà al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione: il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- 13) salvo quanto previsto nel punto sub 11), i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati dal terzo assuntore sulla base di piani di riparto fondati sulle previsioni del piano, approvati dal commissario giudiziale e vistati dal giudice delegato.

Treviso, 15 luglio 2025

Il giudice estensore
Clarice Di Tullio

Il Presidente
dott. Bruno Casciarri

